



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUATTORDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

RACCOMANDATA

PROT.

/S.C.

ONOREVOLE PRESIDENTE
DELLA SETTIMA COMMISSIONE
S E D E

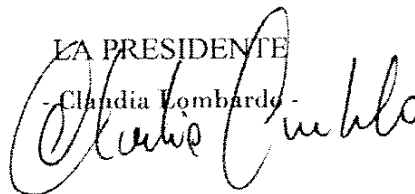
OGGETTO: Legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, "Istituzione della consulta regionale della disabilità". Approvazione del regolamento di funzionamento della Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità. (P/303)

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

LA PRESIDENTE

- Claudia Lombardo -



Leg. pres.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XIV LEGISLATURA

P/303

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il Documento

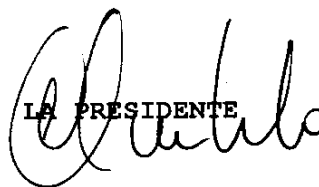
di iniziativa della *Giunta regionale*

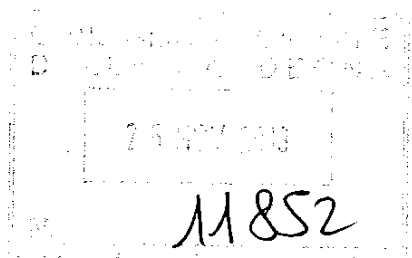
concernente:

Legge Regionale 30 maggio 2008, n.7, "Istituzione della consulta regionale della disabilità".

Approvazione del regolamento di funzionamento della Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità.

è assegnato per l'espressione del parere alla **Settima** Commissione permanente.


LA PRESIDENTE





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

Prot. n.

29700

Cagliari, 25 NOV 2013

> Al Presidente del Consiglio Regionale
SEDE

Oggetto: Legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, "Istituzione della consulta regionale della disabilità". Approvazione del regolamento di funzionamento della Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità.

Si trasmette in allegato, per l'esame della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, la deliberazione n. 47/11, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 14 novembre 2013.

Il Presidente
Ugo Cappellacci

Dir. Gen. Pres.

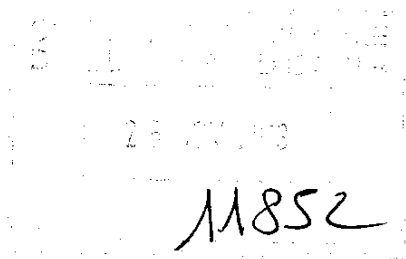
G. Massidda

Dir. Serv. Aff. Ist.

M. Farina

Resp. Sett. Segreteria di Giunta

L. Veramessa



SC [] 7^



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Estratto del verbale della Giunta Regionale del 14 novembre 2013.

Presiede: in assenza del Presidente Ugo Cappellacci, il Vicepresidente Simona De Francisci.

Sono presenti gli Assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione	Mario Floris
Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio	Alessandra Zedda
Enti locali, finanze ed urbanistica	Nicolò Rassu
Difesa dell'ambiente	Andrea Mario Biancareddu
Agricoltura e riforma agro-pastorale	Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi
Turismo, artigianato e commercio	Luigi Crisponi
Lavori pubblici	Angela Eugenia Nonnis
Industria	Antonio Angelo Liori
Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale	Mariano Ignazio Contu
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport	Sergio Milla
Igiene e sanità e assistenza sociale	Simona De Francisci
Trasporti	Ugo Cappellacci Assessore ad interim

Assiste il Direttore generale

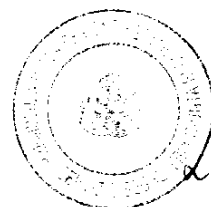
Gabriella Massidda

Si assentano:

L'Assessore Liori dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 12.

L'Assessore Rassu dalla deliberazione n. 25 alla fine della seduta.

L'Assessore Contu dalla deliberazione n. 1 alla deliberazione n. 29.





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 47/11 DEL 14.11.2013

Oggetto: legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, "Istituzione della consulta regionale della disabilità". Approvazione del regolamento di funzionamento della Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità.

Il Vicepresidente riferisce che con legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, recante "Istituzione della consulta regionale della disabilità", ai sensi della legge quadro nazionale 5 febbraio 1992, n. 104, sono stati disposti interventi tesi all'assistenza, all'integrazione sociale e alla tutela dei diritti delle persone con disabilità.

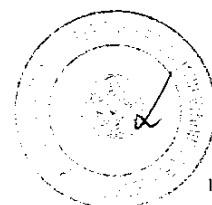
In particolare, la predetta legge istituisce, rispettivamente agli artt. 2 e 6, presso la Presidenza della Regione, la Consulta regionale della disabilità e la Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità.

La Conferenza ha il compito di presentare proposte e valutazioni sui provvedimenti legislativi e amministrativi o di programmazione e sull'indirizzo delle politiche sociali regionali; elegge, tra l'altro, tre rappresentanti delle associazioni regionali e tre rappresentanti di diverse e altre associazioni dei disabili nella Consulta regionale della disabilità.

La Conferenza regionale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Vicepresidente della Regione e opera attraverso un regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare che lo esprime entro trenta giorni, decorsi i quali si intende acquisito.

Il regolamento oltre a disciplinare il funzionamento dell'organismo deve prevedere le modalità di elezione dei rappresentanti di propria competenza presso la Consulta regionale della disabilità.

Il Vicepresidente ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 51/6 del 24.9.2008 è stata approvata la bozza di regolamento per il funzionamento della Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità e con la medesima deliberazione è stato disposto l'invio di tale regolamento alla competente Commissione consiliare, per l'acquisizione del parere, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 7 del 30 maggio 2008.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 47/11

DEL 14.11.2013

Con la successiva deliberazione n. 75/2 del 19.12.2008 il regolamento è stato approvato in via definitiva.

Ricorda che, successivamente alla convocazione della Conferenza regionale ma prima che la stessa si tenesse, con l'art. 25 della legge regionale 30 giugno 2011 n. 12 sono state apportate alcune modifiche al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 7 del 30 maggio 2008 che disciplina la composizione della consulta regionale della disabilità.

Nello specifico, sottolinea il Vicepresidente, sono state modificate le lettere b) e c) del comma 2 sopra richiamato, prevedendo, tra l'altro, che la consulta sia composta da:

b) "tre rappresentanti delle associazioni regionali con sedi operative in almeno 3 province della Sardegna o di altre associazioni presenti in almeno 5 province della Sardegna con soci aventi diritto di voto attivo e passivo, eletti dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 6, scelti tra persone con disabilità o loro familiari";

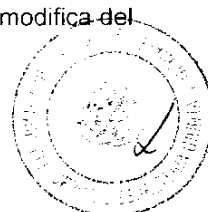
c) "tre rappresentanti di diverse ed altre associazioni dei disabili, operanti a livello territoriale subregionale, eletti dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 6, scelti tra le persone con disabilità o loro familiari; all'elezione non hanno diritto elettorale di voto passivo le associazioni o loro articolazioni territoriali di cui alla lettera b)".

L'intervento normativo in questione ha determinato la necessità di procedere alla sostituzione dell'art. 16 del regolamento per il funzionamento della predetta Conferenza regionale con la nuova formulazione "Art. 16 - Non possono essere eletti quali rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera c) i rappresentanti delle associazioni e loro articolazioni territoriali di cui alla lettera b)".

Il riferimento territoriale delle associazioni, "...3 province della Sardegna... e ...5 province della Sardegna...", di cui alla citata lettera b) deve intendersi riferito all'assetto territoriale della Sardegna previgente alla soppressione delle province Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, a seguito del referendum abrogativo e del relativo D.P.Reg. n. 73/2012.

Il Vicepresidente rileva infatti che, sebbene sia ancora in itinere il processo di riordino delle province, che costituiscono l'ambito territoriale di riferimento delle associazioni di cui alla lettera b), considerata la particolare rilevanza strategica della Consulta regionale della disabilità per la partecipazione permanente delle istituzioni operanti in materia, sia opportuno modificare il regolamento per il funzionamento della Conferenza al fine di consentire l'elezione dei rappresentanti della Conferenza in seno alla Consulta.

Tanto premesso, il Vicepresidente sottopone all'attenzione della Giunta la proposta di modifica del regolamento approvato.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 47/11
DEL 14.11.2013

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Vicepresidente e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza

DELIBERA

di approvare la seguente nuova formulazione dell'art. 16 del regolamento per il funzionamento della Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità "Art. 16 Non possono essere eletti quali rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera c) i rappresentanti delle associazioni e loro articolazioni territoriali di cui alla lettera b)", in sostituzione dell'art. 16 approvato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 51/6 del 24.9.2008 e n. 75/2 del 19.12.2008, che viene integralmente allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Il riferimento territoriale delle associazioni, "... 3 province della Sardegna... e ...5 province della Sardegna...", di cui alla citata lettera b) deve intendersi riferito all'assetto territoriale della Sardegna previgente alla soppressione delle province Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, a seguito del referendum abrogativo e del relativo D.P.Reg. n. 73/2012.

Il regolamento è inviato alla competente Commissione consiliare, per l'acquisizione del parere, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 7 del 30 maggio 2008.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

F.to Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

F.to Simona De Francisci

Per copia conforme
ad uso amministrativo



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 47/11 del 14.11.2013

Conferenza Regionale delle Organizzazioni delle Persone con Disabilità

(Legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, art. 6 e s.m.i.)

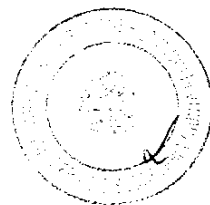
Regolamento

Le disposizioni di cui al presente regolamento, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 51/6 del 24 settembre 2008, ed in via definitiva con la deliberazione n. 72/5 del 19 dicembre 2008, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, disciplinano il funzionamento della Conferenza regionale delle Organizzazioni delle persone con disabilità nonché le modalità di elezione dei rappresentanti delle medesime Organizzazioni presso la Consulta regionale della disabilità.

Art. 1

La Conferenza regionale delle organizzazioni delle persone con disabilità, di seguito denominata "Conferenza" istituita dall'art. 6 della Legge regionale 30 maggio 2008, n. 7 (Istituzione della Consulta regionale della disabilità), è costituita dai rappresentanti legali o loro delegati delle Organizzazioni operanti nel territorio regionale aventi le seguenti caratteristiche :

- 1) siano iscritte al Registro Generale del Volontariato di cui alla Legge regionale 13 settembre 1993, n. 39;
- 2) siano iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all'art. 12 della Legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23;
- 3) siano riconosciute ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 o siano comunque legalmente riconosciute in forza di una disposizione di legge;
- 4) organizzino o rappresentino persone con disabilità o loro familiari;
- 5) svolgano attività da almeno tre anni e abbiano i caratteri della democraticità, della elettività degli organi e dell'assenza di finalità lucrative.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 2

La Conferenza è convocata dal Presidente della Regione almeno una volta all'anno, previo comunicato pubblico rivolto ai soggetti interessati perché manifestino l'interesse a partecipare alla riunione e dimostrino di averne titolo.

Art. 3

La sede della Conferenza è individuata di volta in volta nell'avviso di convocazione che dovrà altresì indicare l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 4

Su invito del Presidente della Regione potranno assistere alla Conferenza, senza diritto d'intervento e di voto, le organizzazioni che non possiedono i requisiti previsti dalla legge, ma che, per la natura della loro attività statutaria, abbiano interesse a seguirne i lavori e facciano a tal fine richiesta.

Le suddette organizzazioni, pur non avendo diritto di voto, potranno, tramite il loro rappresentante legale o un suo delegato, partecipare attivamente alla discussione previa deliberazione in tal senso della Conferenza.

Art. 5

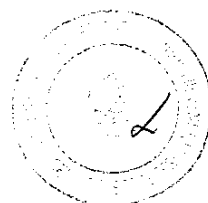
La Conferenza è insediata dal Presidente della Regione, o da un suo delegato, che la presiedono fino alla elezione, al proprio interno, di un presidente da parte della Conferenza medesima.

A tal fine subito dopo l'insediamento, dovranno pervenire al tavolo della Presidenza i nominativi delle persone che si intendono candidare all'incarico di Presidente della Conferenza.

I nominativi pervenuti saranno singolarmente sottoposti al gradimento della Conferenza che esprimerà la propria volontà per alzata di mano.

Il Presidente eletto assumerà immediatamente le funzioni di conduzione dei lavori della Conferenza, designando due segretari con compiti di verbalizzazione.

Il Presidente esercita le sue funzioni fino al termine della seduta compresi gli eventuali aggiornamenti della stessa.





**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 6

Il Presidente della Conferenza potrà disciplinare l'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, eventualmente introducendone di nuovi su deliberazione della Conferenza stessa.

Per ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente stabilirà la sequenza degli interventi e la loro durata.

Art. 7

La Conferenza sarà validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei rappresentanti legali, o loro delegati, delle organizzazioni invitate a partecipare in quanto aventi titolo; in seconda convocazione quando ne siano presenti i due quinti. La seconda convocazione non potrà tenersi prima di un'ora rispetto a quella stabilita per la prima convocazione.

Art. 8

Le decisioni della Conferenza saranno assunte a maggioranza dei presenti, con voto palese espresso per alzata di mano, salvo i casi in cui il presente regolamento preveda una diversa modalità di votazione.

Art. 9

Dei lavori e delle decisioni della Conferenza sarà redatto, a cura dei segretari, il processo verbale che, al termine della riunione, sottoscritto dal Presidente e dagli stessi segretari, sarà depositato presso gli uffici dalla Presidenza della Regione.

Art. 10

Quando non sia stato possibile esaurire l'ordine del giorno nel corso della giornata di convocazione, la Conferenza può deliberare il suo aggiornamento a data successiva, avendo verificato la disponibilità dei locali in cui ha sede. Se sono presenti tutte le organizzazioni aventi titolo, l'aggiornamento può disporsi anche per la giornata immediatamente successiva senza necessità di avvisi di convocazione. Qualora invece le organizzazioni non fossero tutte presenti, l'aggiornamento dovrà disporsi per una data che dia la possibilità di informare le organizzazioni assenti.





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 11

Per l'elezione dei rappresentanti della Conferenza all' interno della Consulta regionale della disabilità di cui all'art. 2, lettere b) e c) della legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, che di seguito per brevità saranno richiamate come lett. b) e c), il seggio elettorale sarà presieduto dal Presidente della Conferenza e sarà composto dal Presidente medesimo e dai due segretari.

Art. 12

Prima di dar corso alle operazioni di voto ed entro il termine che sarà stabilito dal Presidente della Conferenza, dovranno essere consegnate al Presidente medesimo le candidature che si intendono proporre per l'elezione dei rappresentanti delle associazioni nella Consulta. Ciascuna candidatura dovrà essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta da almeno due presentatori e attestante il possesso dei requisiti richiesti rispettivamente dalle lettere b) e c) da parte delle associazioni e del candidato che le rappresenta.

Art. 13

Per l'elezione di cui all'articolo 11 si procederà con voto segreto, espresso su due distinte schede, predisposte dal seggio elettorale e contenenti rispettivamente la lista dei rappresentanti delle Associazioni regionali di cui alla lettera b) e delle associazioni sub regionali di cui alla lettera c).

Art. 14

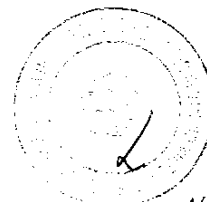
I candidati che concorrono all'elezione dovranno essere persone con disabilità o loro familiari.

Art. 15

Ciascun componente della Conferenza esprimerà il proprio voto contrassegnando il nome di uno solo dei candidati presenti in ciascuna lista.

Art. 16

Non possono essere eletti quali rappresentanti delle associazioni di cui alla lettera c) i rappresentanti delle associazioni e loro articolazioni territoriali di cui alla lettera b).





**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il riferimento territoriale delle associazioni, " ... 3 province della Sardegna5 province della Sardegna ...", di cui alla citata lettera b) deve intendersi riferito all'assetto territoriale della Sardegna previgente alla soppressione delle province Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio, a seguito del referendum abrogativo e del relativo D.P.Reg. n. 73/2012.

Art. 17

Saranno proclamati eletti per ciascuna delle due liste i tre candidati che nell'ordine avranno ricevuto il maggior numero di voti. Qualora concorrano ad uno o più dei seggi disponibili due o più candidati che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti si procederà immediatamente ad una elezione di ballottaggio. Persistendo la parità di voti l'attribuzione dei seggi avverrà in base all'anzianità anagrafica dei candidati.

Art. 18

Delle operazioni di voto sarà redatto apposito verbale che, sottoscritto dal presidente e dai due componenti del seggio elettorale, sarà depositato presso gli Uffici della Presidenza della Regione.

Art. 19

Qualunque problema interpretativo sull'applicazione del presente regolamento sarà demandato al collegio costituito dal Presidente e dai due segretari che deciderà a maggioranza ovvero sottoporrà la questione alle determinazioni della Conferenza.

